

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA N. 23/17
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSA
XXX FILIPPONE/ FASTWEB S.P.A.
(RIF. PROC. GU14 N° 294/16)

IL CORECOM DELLA REGIONE ABRUZZO
Nella riunione del 28 marzo 2017 si è riunito, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Michela Ridolfi	X	
	Ottaviano Gentile	X	

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA la delibera AGCOM n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera AGCOM n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP “Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni”;

VISTA l’istanza di definizione presentata al Corecom Abruzzo ai sensi dell’art. 14 e ss. Delibera AGCOM 173/07/CONS dal Sig. XXX Filippone in data 20 ottobre 2016 ed acquisita in pari data al prot. n. 22534, promossa nei confronti dell’operatore Fastweb, per il tramite dell’Associazione dei Consumatori Adiconsum;

VISTI gli atti del procedimento;

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta da parte di Fastweb l'illegittima emissione di fatture non dovute per un importo pari ad euro 1.268,54, in quanto successive alla migrazione delle proprie utenze verso altro operatore.

In data 02/09/2014 l'operatore, peraltro, poneva termine a tale contestazione con la sottoscrizione di un accordo transattivo, stabilendo "*l'azzeramento della posizione debitoria, fino a chiusura del contratto in esenzione spese*".

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. Storno dell'insoluto in essere di euro 1.268,54;
- ii. Indennizzo per ritardata cessazione di euro 2.00,00;
- iii. Il rimborso delle spese di procedura

Allega: Accordo transattivo, Lettera di risoluzione contrattuale e disattivazione servizio del 17/06/2016.

2. La posizione dell'operatore Fastweb

La società Fastweb S.p.A., nelle memorie prodotte, eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza in toto dell'istanza poiché riproponente una medesima questione già definita tra le odierne parti in causa con accordo tombale del 02/09/2014, ratificato poi con verbale di cessata materia del contendere all'udienza di conciliazione presso l'adito Corecom in data 09/09/2014.

Difatti il citato accordo transattivo prevedeva specificatamente in relazione alle utenze oggetto della presente controversia l'azzeramento della posizione debitoria fino alla chiusura amministrativa del contratto ad opera della Fastweb; con le attuali istanze di conciliazione e di definizione il Sig. Filippone, pur consapevole dell'accordo riguardante le proprie utenze è tornato a chiedere nuovamente lo storno dell'insoluto oltre l'indennizzo.

Ribadisce quanto già sollevato in sede di conciliazione in merito ai limiti esplicitati nelle linee guida circa la proponibilità del tentativo di conciliazione ed all'accesso al procedimento di definizione di cui al punto III.1.1. Precisa, infatti, che dalla lettura delle norme regolamentari richiamate, l'accordo transattivo abbia valore preclusivo sia per un'eventuale riproposizione del tentativo di conciliazione sui medesimi fatti sia di eventuale istanza di definizione.

Fa presente, altresì, che l'accordo transattivo intercorso tra le parti non è altro che un contratto espressamente disciplinato dall'art. 1965 del C.C. tramite il quale "*le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite*" che sfugge alla competenza del Corecom, organo cui sono demandati poteri conciliativi e di definizione relativi unicamente ai rapporti derivanti dai contratti di telefonia. Il contratto intervenuto è infatti di natura diversa protetto e tutelato da norme ordinarie su cui ricade la riserva di legge dell'Autorità giudiziaria.

3. Motivazione della decisione

In merito all'eccezione sollevata dall'operatore convenuto si esprimono le seguenti osservazioni.

Pur comprendendo le ragioni per cui l'istante si è rivolto di nuovo al Corecom a seguito del mancato rispetto da parte di Fastweb dell'accordo transattivo intervenuto in data 02/09/2014, purtroppo in base all'applicazione delle norme regolamentari dettate dall'Autorità per le Comunicazioni, l'istanza in oggetto deve essere dichiarata inammissibile, in quanto già sottoposta a tentativo obbligatorio di conciliazione conclusosi con un verbale di cessata materia del contendere.

Ai sensi infatti del punto III.1.1 delle linee guida di cui alla delibera Agcom 276/13/CONS alla definizione amministrativa si può accedere soltanto se il tentativo di conciliazione è stato effettivamente svolto, nel senso che l'udienza si è tenuta e (per assenza della parte convenuta o per mancato accordo, totale o parziale) **la vicenda non si è chiusa in via transattiva**. A tal fine la conciliazione va considerata come svolta anche nel caso in cui, entro dieci giorni dal ricevimento della convocazione, la parte che non ha proposto l'istanza non faccia pervenire la propria volontà di partecipazione oppure dichiarare espressamente di non aderire, ovvero nel caso di rinuncia della parte istante.

Pertanto, poiché nel caso di specie è acclarato che la medesima questione di cui si discute è stata oggetto di accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 02/09/2014 e che la conciliazione è stata conclusa con verbale di cessata materia del contendere, l'istanza di definizione non può essere proposta ed è pertanto da rigettare.

Si coglie l'occasione per richiamare, comunque, l'attenzione dell'operatore convenuto al rispetto degli accordi proposti ed accettati dagli utenti, ciò anche al fine di non far venir meno l'efficacia della fase preconciliativa messa in campo dallo stesso.

Infine, in considerazione dell'integrale rigetto della domanda, non è possibile disporre la liquidazione delle spese di procedura.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Abruzzo rigetta l'istanza presentata dal Sig. XXX Filippone nei confronti delle società Fastweb s.p.a. per le motivazioni espresse in premessa;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

L'Aquila, 28 marzo 2017

IL RELATORE

F.to Dott.ssa Annalisa Ianni

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Michela Leacche

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Filippo Lucci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.